DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 37

Apertura del conto in tesoreria per RFI

A seguito dell'inserimento della societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Capo	II — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-legislativi-di/art-37-apertura-del-conto-in-tesoreria-per-rfi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it